CITTÀ DI CHIERI



Città metropolitana di Torino

PATTO DI CONDIVISIONE "Cura dell'area verde Strada Turriglie"

Il Comune di Chieri, rappresentato dal Dott. Antonio CONATO, nato a

che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10

E

I cittadini attivi Roberta Palladino e Pierfilippo Stella, nati rispettivamente a il residenti entrambi a

PREMESSO che

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24 novembre 2014, ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni (d'ora in poi: "Regolamento");
- l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;
- come previsto dall'art. 11 del Regolamento, la Giunta Comunale ha individuato l'organo deputato alla gestione delle proposte di condivisione dei beni comuni attraverso l'istituzione del Tavolo di Lavoro Interservizi sul Regolamento dei Beni Comuni.

CONSIDERATO

- che in data 12/05/2020 Pierfilippo Stella ha presentato al Comune una proposta di patto di condivisione (prot. 18960/20) finalizzata ad interventi di valorizzazione area verde sita in Strada Turriglie (di fronte alla sua abitazione con numero civico 19/A) attraverso un'attività di sistemazione e manutenzione;
- che la proposta è stata pubblicizzata sul sito internet del Comune di Chieri nella sezione dedicata alla promozione dei beni comuni e a questa non hanno fatto seguito osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti;
- la proposta è stata valutata dallo Sportello dei Beni Comuni e condivisa con il Tavolo interservizi che ha suggerito di integrare alla seguente proposta le indicazioni previste dal Regolamento del Verde Urbano Pubblico e Privato approvato con D.C.C. n. 5 del

22/02/2019 e con la lista di piante e arbusti stilata e pubblicata nella sezione del sito dedicata ai beni comuni.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto

Il presente Patto di condivisione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Oggetto del presente patto è l'azione di cura e valorizzazione dell'area verde sita in Strada Turriglie, nella zona antistante il numero civico 19/A. Il bene comune oggetto del presente Patto di condivisione è uno spazio di circa 10/15 mq, delimitato da due parcheggi, inserito in una zona prevalentemente residenziale. Nella corso dell'anno 2020 i due alberi (tigli) presenti nell'area sono stati danneggiati a tal punto che non è possibile recuperarli.

Art. 2. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa

Obiettivo del presente Patto di condivisione è la realizzazione di azioni volte a valorizzare il patrimonio naturale dell'area verde, oggi incolta e in stato di abbandono, restituendola alla comunità attraverso la sua sistemazione e manutenzione continua.

Art. 3. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

Il presente Patto di Condivisione ha validità di un anno dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte.

Il Comune può risolvere il presente Patto di condivisione in ogni momento, per motivate e prevalenti ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dal proponente mediante comunicazione protocollata da inviare allo Sportello Beni Comuni (benicomuni@comune.chieri.to.it). In ogni caso il Comune si impegna a esperire ogni tentativo di riprogrammazione del patto se lo stesso venga sospeso per ragioni di interesse pubblico.

Art. 4. Modalità di collaborazione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento

Il proponente provvede a realizzare le seguenti azioni di cura (anche tramite il coinvolgimento di un giardiniere professionista dotato di tutti gli strumenti idonei alla realizzazione dei lavori):

Livellamento del terreno

Pulizia ed eliminazione, senza sostituzione, delle piante attuali ovvero i due tigli di

cui all'Art. 1

Posa di un telo antiradice e di ciottoli di fiume

CITTÀ DI CHIERI

Città metropolitana di Torino

- Posa di nuove piante ornamentali a scelta tra le seguenti: Loropetalum Chinense, Photinia, Picea Pungens, Glauca, Picea Pungens Globulosa, Juniperus horizontalis Glauca Juniperus Grey OWL, Juniperus Squamata Blue star, Phormium tenax variegatus (nell'area non verranno inserite piante ad alto fusto)
 - Manutenzione e cura costante dell'area verde

Nel periodo di durata del patto l'area verde rimarrà accessibile e fruibile dai cittadini.

Il Comune non dovrà provvedere a realizzare alcuna azione o a fornire specifici strumenti.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

Art. 5. Modalità di adeguamento e modifiche delle attività

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

Per riaprire la fase di co-progettazione il proponente dovrà fare richiesta formale allo Sportello Beni Comuni.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in seguito alla richiesta da parte di un singolo cittadino/gruppo informale/organizzazione di collaborare con il proponente al raggiungimento degli obiettivi del patto di condivisione.

Per diventare membri del patto di condivisione e contribuire alla perseguimento degli obiettivi individuati all'art. 2 è necessario inviare una mail a protocollo@comune.chieri.to.it e a benicomuni@comune.chieri.to.it e chiedere formale adesione.

Art. 6. Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative

La prestazione esercitata dal proponente non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato. Le attività oggetto del presente Patto di condivisione, non rientrano tra quelle soggette all'applicazione delle norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili.

Il proponente, coinvolgendo un giardiniere professionista per la realizzazione iniziale dell'intervento e la manutenzione straordinaria, provvede autonomamente a fornire un'adeguata copertura

assicurativa per le attività di cura previste dal presente patto di condivisione, in conformità alle previsioni di legge. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria i proponenti sono coperti da Polizza assicurativa per danni recati a terzi e sono stati inseriti nella vigente Polizza infortuni del Comune di Chieri per le attività previste nelle date concordate con lo Sportello Beni Comuni.

Art. 7. Pubblicizzazione e comunicazione del Patto di condivisione

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il presente Patto di condivisione verrà infatti pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri e la firma del patto, che segna l'inizio della collaborazione, verrà pubblicizzata tramite i suoi canali social.

Inoltre nell'ottica di un'ampia diffusione e promozione delle attività di cura e gestione dei beni comuni il proponente si impegna a condividere la notizia della sottoscrizione del patto e i successivi aggiornamenti, notizie, eventi e risultati raggiunti nell'ambito del patto in oggetto attraverso i suoi canali di comunicazione (sito internet, canali social ecc.).

Il proponente si impegna a citare il presente patto di condivisione su tutti i supporti di comunicazione (flyers, locandine ecc.) prodotti nell'ambito delle attività previste dal patto come definito nel vademecum della comunicazione scaricabile sul sito internet.

Art. 8. Cause di esclusione

Le cause di esclusione del proponente fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della condivisione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e della azioni di cura esercitate dal proponente. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature comunali adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

Art. 9. Valutazione e Monitoraggio

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione del bene comune stipulate tramite il presente patto, il proponente dovrà consegnare al Comune una scheda di valutazione e monitoraggio annuale (entro il 31/12 di ogni anno), corredata da materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

Art. 10. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie

Al presente Patto di condivisione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente Patto di condivisione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore del proponente, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

I dati personali e le immagini relativi ai soggetti - che sottoscrivendo il presente patto dichiarano di voler partecipare attivamente all'iniziativa comunale in oggetto condividendone modi esecutivi e scopi istituzionali - saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dalla Legge, 22/04/1941 n° 633 sul diritto d'autore.

L'Ente pertanto garantisce la tutela della riservatezza e dei diritti di tutti i cittadini attivi sottoscrittori del patto di condivisione come analiticamente dettagliato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, e reperibile sul sito istituzionale al link: https://www.comune.chieri.to.it/chieri-aperta/patti-condivisione o scansionando il seguente Qr



Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri, 03/11/2021

Cittadini attivi Roberta Palladino Il Segretario Generale
Antonio CONATO